

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 24 del 23 Ottobre 2021

### **1. USO DI STRUMENTI E PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO - Espresso parere non ostativo della Commissione giustizia sullo schema di decreto**

Come annunciato in una nostra precedente newsletter, sta per arrivare un decreto legislativo, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 5 agosto scorso, il quale, in attuazione della **direttiva (UE) 2017/1132** sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (come da ultimo modificata dalla **direttiva (UE) 2019/1151**) e della **legge delega n. 53/2021** (legge di delegazione europea 2019-2020), consentirà di stipulare l'atto pubblico di costituzione della Srl in forma digitale senza necessariamente comparire davanti al notaio.

Lo schema di decreto legislativo (**Atto Governo 290**) che attua le disposizioni di delega contenute negli articoli 1 e 29 della legge di delegazione europea 2020-2021 (legge n. 53 del 22 aprile 2021) – composto di 12 articoli - è all'esame delle Commissioni parlamentari.

La Commissione Giustizia, mercoledì 13 ottobre, ha espresso **parere non ostativo** sullo schema di decreto legislativo.

LINK:

[Per consultare il testo dello schema di decreto, della Relazione illustrativa e della Relazione tecnica, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo di un dossier di approfondimento sullo schema di decreto, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva \(UE\) 2019/1151, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo aggiornato della Direttiva \(UE\) 2017/1132, clicca qui.](#)

### **2. D.L. N. 146/2021 - Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2022 sulla Gazzetta Ufficiale**

Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 41 del 15 ottobre 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, il **decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146**, recante "**Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**".

Il decreto - **in vigore dal 22 ottobre 2021** - è composto di **18 articoli e di un allegato**, suddivisi nei seguenti Capi:

**Capo I** - Misure urgenti in materia fiscale (artt. 1 - 7)

**Capo II** - Misure urgenti in materia fiscale (artt. 8 - 12)

**Capo III** - Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13)

**Capo IV** - Misure finanziarie urgenti (artt. 14 - 15)

**Capo V** - Disposizioni finanziarie e finali (artt. 16 - 18)

**Allegato** - Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

Le principali novità riguardano il **lavoro** e la **riscossione**.

Il collegato alla Legge di Bilancio proroga i termini per il pagamento delle cartelle esattoriali, introduce nuove settimane di CIG Covid e, tra gli interventi in materia di lavoro, rfinanzia i congedi Covid e l'indennità di malattia INPS in caso di quarantena Covid.

### **Sicurezza sul lavoro**

Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.

L'obiettivo è quello di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.

Il **Capo III** è dedicato al **rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** e riporta importanti novità e modifiche del D.Lgs. 81/2008 in materia di vigilanza, di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni e di messa a regime del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

### **Fisco**

In considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19, sono adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà.

È previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio") originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.

Viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l'adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021.

Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 146/2021 clicca qui.](#)

## **3. L. N. 147/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 118/2021 - Nuova proroga del termine per la nomina dell'organo di controllo nelle Srl e Cooperative**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, la **Legge 21 ottobre 2021, n. 147**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia**".

Il provvedimento – in vigore dal 24 ottobre 2021 – è composto di **33 articoli**, suddivisi nei seguenti **tre Capi**:

**Capo I** - Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale (artt. 1 - 23-bis)

**Capo II** - Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (artt. 24 - 26-bis)

**Capo III** - Disposizioni transitorie e finanziarie (artt. 27 - 29).

**1)** Disposta una **nuova proroga del termine per l'introduzione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle S.r.l. e delle società cooperative** (art. 1-bis).

Il D.L. n. 118 del 2021, modificato durante l'iter di conversione in Parlamento, fa slittare l'obbligo alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, e quindi nel 2023.

La norma sulla nomina dell'organo di controllo ha subito nel tempo diverse modifiche: sono stati aumentati i valori delle soglie di riferimento per l'applicazione dell'obbligo della sua istituzione (riducendo di fatto i soggetti coinvolti) e ci sono stati diversi interventi per lo slittamento della data di decorrenza.

Per quanto riguarda la sua entrata in vigore, si è partiti con la versione originaria del Codice della crisi dove era fissata al 16 dicembre 2019 la decorrenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo per le società tenute a rispettare il nuovo adempimento.

Nel corso del tempo si sono susseguite diverse proroghe.

L'attuale normativa in materia, oltre ai casi di redazione del bilancio consolidato e di controllo di una società obbligata alla revisione legale, prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative, se hanno superato i limiti già indicati, devono nominare l'organo di controllo entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. Adempimento che avverrà nel corso del prossimo anno.

Con questa proroga, **l'organo di controllo sarà nominato solo nel 2023** (momento nel quale sarà approvato il bilancio 2022) ed avrà scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 (ovvero nel 2026).

Il primo bilancio da sottoporre a revisione legale (quello a partire dal quale l'organo di controllo si troverà ad esercitare le sue funzioni) riguarderà l'esercizio 2023, in approvazione nel 2024.

Con questo differimento si dà attuazione ad un sostanziale allineamento di questa nomina con la decorrenza di altri strumenti di allerta, prevista a partire dalla fine del 2023.

### **Gli organi di controllo già nominati**

In passato, considerati i termini fissati per la nomina degli organi di controllo, alcune società hanno adempiuto alle disposizioni di legge, trovandosi, poi, a rilevare che il termine era stato differito.

Sulle possibilità di interruzione anticipata dell'incarico di organi già nominati, con il documento pubblicato il 15 ottobre 2020, dal titolo "Sindaci e revisori Legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'art. 379 del codice della crisi", la Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) si sono espressi manifestando perplessità sulla possibilità di revoca da parte della società dei revisori legali già nominati.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito di richiesta di chiarimenti, si è espresso affermando che la norma indica un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo. Aver provveduto anticipatamente risulta essere perfettamente compatibile con la disposizione normativa e non può portare ad un'interpretazione che faccia venir meno tale obbligo una volta assolto, solo perché il termine è stato differito.

**2) Sostituito l'articolo 3** che dispone la **istituzione della piattaforma telematica nazionale** accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.

La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

**3)** La scadenza più vicina è rappresentata dall'esordio - **il prossimo 15 novembre** - della **nuova procedura di composizione negoziata** che va a sostituire, almeno nell'immediato, la procedura di allerta. Si tratta di una nuova procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di Commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca, senza sostituirlo nella gestione, l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate.

Ai **costi che graveranno sulle Camere di Commercio** per consentire il funzionamento di tale procedura si provvederà mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di **diritti di segreteria** determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (art. 5, comma 8-bis).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 118/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

## **4. DEPOSITO BILANCI - Confermata anche per il 2022 la Tassonomia PCI 2018-11-04**

**Non si procederà a modifiche dell'attuale tassonomia local GAAP 2018-11-04 nemmeno per l'anno 2022.**

Lo ha deliberato il Consiglio Direttivo di XBRL Italia del 21 settembre scorso.

Non essendovi stati impatti normativi tali da richiedere un intervento, resta pertanto confermata anche per il 2022 la tassonomia PCI\_2018-11-04.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Associazione XBRL Italia, clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla Tassonomia versione 2018-11-04, clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'AgID dove viene pubblicata la Tassonomia ufficiale relativa ai Principi Contabili Italiani, clicca qui.](#)

## **5. REVISORI LEGALI - Dal 19 ottobre è partita la sanatoria dei crediti formativi - Termine ultimo 17 gennaio 2022**

**Tre mesi per mettersi in regola con i crediti formativi.** È il tempo che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 135 del 8 luglio 2021 (*Regolamento concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 3*) - che entra in vigore il prossimo 19 ottobre - **riserva ai revisori legali non in regola con la formazione relativa al triennio 2017-2019.**

La disposizione consente al singolo revisore di regolarizzare la propria posizione assolvendo all'obbligo formativo del triennio 2017/2019 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e quindi entro il 17 gennaio 2022.

In sostanza, viene data la possibilità ai revisori che non siano in regola di provvedere a tale adempimento **esclusivamente attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale FAD del Ministero dell'economia e delle finanze** accessibili, previo accreditamento, direttamente dall'area riservata del portale dei revisori legali.

Mentre **per il triennio 2020/2022** la formazione potrà essere completata entro il 31 dicembre 2022 attraverso il canale FAD del Ministero dell'economia o presso gli enti formatori terzi accreditati, gli ordini professionali e le società di revisione.

Ricordiamo che le modalità di assolvimento dell'obbligo formativo sono contenute nell'articolo 5 del D.Lgs. n. 39/201 e riguardano tutti gli iscritti al Registro indipendentemente dalla collocazione nella sezione A o nella sezione B.

Il sistema della formazione continua si fonda su tre diversi canali di formazione, e cioè:

- 1) La **formazione diretta dal Ministero dell'economia e delle finanze;**
- 2) La **partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati;**
- 3) Il **riconoscimento della formazione professionale continua per i professionisti iscritti in Albi professionali** e per i responsabili della revisione e i collaboratori delle società di revisione.

Per ulteriori precisazioni sullo svolgimento della formazione continua si deve consultare la **circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3 del 20 febbraio 2020.**

**Ai revisori che alla data del 17 gennaio 2022** (termine dei 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento) non risulteranno in regola con i crediti formativi per il triennio 2017/2019 **potranno essere applicate le sanzioni** di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 39/2010.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma FAD del Ministero dell'economia e delle finanze Giustizia, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3/2020, clicca qui.](#)

## **6. REGISTRO DEL TIROCINIO - Nuove funzionalità per l'invio delle istanze al Registro**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito istituzionale, nella sezione dei Revisori Legali relativa al Dipartimento della Ragioneria dello Stato, comunica che sono state **aggiornate tutte le funzionalità presenti nel portale della revisione legale** in modo da rendere possibile l'invio telematico delle istanze di iscrizione prodotte dai soggetti iscritti nel registro del tirocinio delle relazioni annuali e delle altre comunicazioni prodotte dai soggetti iscritti nel registro del tirocinio.

Le nuove funzionalità sono rappresentate in un **tutorial** che sintetizza schematicamente la nuova prassi da seguire.

In particolare viene ricordato che:

- l'iscrizione al Registro del tirocinio è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati all'articolo 2 del D.M. 145/2012;
- il tirocinio ha una **durata di 3 anni** a decorrere dalla data di ricezione della domanda di iscrizione;
- se il revisore di riferimento, benché privo di incarichi propri, risulta iscritto nella sezione A in quanto collaboratore di una società di revisione, può seguire la formazione del tirocinante ma è necessario che il dominus "effettivo" sia la società ospitante;
- il tirocinio può essere svolto, interamente o parzialmente, anche presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione Europea, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente estera.

Si ricorda che con delibera del Ragioniere generale dello Stato del 23 febbraio 2018 sono state approvate le **"Linee guida per lo svolgimento del tirocinio"**, che forniscono le opportune istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

## **7. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pubblicati i due DPCM e il decreto che fissa le modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 12 ottobre 2021, il **D.P.C.M. 23 settembre 2021**, recante **"Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni"**.

Il decreto stabilisce che, a decorrere dal prossimo 15 ottobre la modalità ordinaria di lavoro nelle pubbliche amministrazioni torna a essere quella in presenza.

È stato, poi, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 13 ottobre 2021, il **decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021** recante le **"Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni"**.

È stato, infine, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021, il **D.P.C.M. 12 ottobre 2021**, recante **"Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale"**.

Il **decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021** prevede l'obbligo, per i lavoratori subordinati degli enti della pubblica amministrazione, di rientrare al lavoro in presenza presso gli uffici di servizio a partire dal 15 ottobre e comunque non oltre il 30 ottobre 2021.

Il decreto prevede, inoltre, specifiche misure per facilitare la mobilità e rendere più sicuri i flussi di entrata ed uscita dal posto di lavoro e alcune clausole obbligatorie per l'eventuale residuo ricorso allo smart working, a rotazione tra il personale in servizio.

Nel dettaglio, si prevede che le amministrazioni organizzino le attività dei propri uffici prevedendo il rientro in presenza di tutto il personale. **Il rientro dovrà essere completo** entro il 30 ottobre 2021, ma già dal 15 ottobre dovrà essere garantita la presenza in servizio:

- del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office)
- dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office)

anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza.

Il **ricorso al lavoro agile**, ove consentito a legislazione vigente, potrà essere autorizzato esclusivamente a condizione che:

- a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in smart working non pregiudichi o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
- b) l'amministrazione garantisca un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, mantenendo la prevalenza dell'esecuzione della prestazione in presenza;
- c) l'amministrazione metta in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati

e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;

d) sia previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato eventualmente accumulato.

In considerazione della situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, ogni ufficio individua delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

Al fine di agevolare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente, i **mobility manager** aziendali delle pubbliche amministrazioni nominati elaborano i Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

LINK:

[Per scaricare il testo del DPCM 23 settembre 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 8 ottobre 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del DPCM 12 ottobre 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le slides sulle Linee Guida Green Pass predisposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ predisposte dal Ministero per la Pubblica Amministrazione clicca qui.](#)

## **8. ACCESSO AGLI UFFICI GIUDIZIARI CON GREEN PASS - Le indicazioni del Ministero della Giustizia sulle modalità di verifica**

Con l'entrata in vigore del **D.L. n. 127/2021**, che ha modificato il D.L. n. 52/2021, convertito dalla L. n. 87/2021 introducendo il **nuovo articolo 9-quinquies**, sono introdotti l'obbligo per i dipendenti pubblici di accedere ai luoghi di lavoro **muniti di green pass** e l'obbligo di **esibizione** della certificazione medesima a richiesta.

Lo stesso D.L. n. 127/21, introducendo l'articolo 9-sexies, ha previsto il medesimo obbligo per i **magistrati** che intendono accedere agli Uffici giudiziari ove svolgono la loro attività e ha dettato una disciplina apposita in materia.

Tali articoli novellati dettano poi un'articolata disciplina sulle modalità e sulle conseguenze per la **rilevazione del possesso della certificazione verde** COVID-19.

In particolare, si rivolgono a tutto il personale amministrativo e il personale di magistratura.

Inoltre, con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021**, sono state poi adottate le **linee guida** in materia di condotta delle P.A. per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato la **circolare del 13 ottobre 2021, Prot. n. 209381.U** sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli Uffici giudiziari.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero della Giustizia, clicca qui.](#)

## **9. CONTRIBUTI PER IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE - Domande dal 15 al 29 ottobre 2021**

Definita l'assegnazione e l'erogazione dei contributi destinati al ristoro delle perdite subite, a causa del Covid-19, da **agenzie di viaggio, tour operator, agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, nonché esercenti attività di impianti di risalita a fune situati all'interno dei comprensori sciistici.**



I contributi per il settore del turismo vengono erogati, in base a regole diverse, a una platea di beneficiari composta dalle seguenti tipologie di soggetti:

- **agenzie di viaggio e tour operator** che non hanno presentato già una domanda per ottenere gli aiuti Covid previsti dal decreto dirigenziale del 15 settembre 2020, rep. 35;
- **enti gestori di siti speleologici e grotte;**
- **agenzie di animazione per feste e villaggi turistici;**
- **imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 10 milioni di euro.**

Sul sito del **Ministero del Turismo** è stato pubblicato l'Avviso riguardante l'assegnazione e l'erogazione di contributi, ai sensi dell'articolo 6, commi 6-8, del decreto ministeriale del 24 agosto 2021, prot. n. SG / 243, pari a **50 milioni di euro** destinati al ristoro delle perdite subite dalle imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 10 milioni di euro.

I restanti **150 milioni di euro** saranno assegnati ed erogati automaticamente, ai sensi dell'articolo 6, commi 1-5, del decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG / 243, alle imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi nel 2019 fino a 10 milioni di euro, attraverso apposita Convenzione tra il Ministero del Turismo e l'Agenzia delle Entrate.

Le istanze potranno essere **compilate e trasmesse on line a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2021 fino alle ore 17:00 del giorno 29 ottobre 2021.**

Le richieste devono essere inviate **in maniera telematica tramite la piattaforma dedicata** accessibile tramite SPID, Identità Digitale, o CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

A partire **dalle ore 12:00 del 15 ottobre** è stato, inoltre, attivato un **canale di assistenza, telefonica e via mail.**

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo dei quattro Avvisi pubblicati clicca qui.](#)

## **10. BONUS TEATRI E SPETTACOLI - Comunicazione delle spese sostenute nel 2020 dal 14 ottobre al 15 novembre 2021**

Finestra aperta **dal 14 ottobre al 15 novembre 2021** per l'invio delle domande per il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato pari ad almeno il 20% rispetto al 2019.

A stabilirlo il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 ottobre 2021, Prot. n. 262278/2021**, con il quale sono stati anche approvati il modello di comunicazione, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche.

Il bonus, introdotto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. "*Decreto Sostegni*"), convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano **attività teatrali e spettacoli dal vivo**, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali e utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Ai soggetti che operano in questo settore e che hanno subito, nell'anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, è riconosciuto un **credito di imposta pari al 90%** delle spese sostenute nel 2020, che spetta anche se le attività sopra indicate hanno avuto luogo attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, del modello di domanda, delle istruzioni per la compilazione e delle specifiche tecniche clicca qui.](#)

## **11. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - Domande per richiedere le agevolazioni dal 14 ottobre al 13 dicembre 2021**

**Dal 14 ottobre fino al prossimo 13 dicembre** è possibile inviare le domande per fruire del contributo "*Sostegni*" (art. 1, del D.L. n. 41/2021) e/o del contributo "*Sostegni-bis alternativo*" (art. 1, commi da 5 a 13, del D.L. n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro.

Con un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 ottobre 2021, Prot. n. 268440/2021**, sono stati approvati il modello di domanda per richiedere i contributi, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

Le nuove agevolazioni spettano ai soggetti **esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia**, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare **di ricavi o di compensi fra dieci e quindici milioni di euro**.

Ulteriore requisito per la richiesta del contributo "**Sostegni**" è l'aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello dell'anno 2019, mentre ulteriore requisito per la richiesta del contributo "**Sostegni-bis alternativo**" è l'aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, del modello di domanda, delle istruzioni per la compilazione e delle specifiche tecniche clicca qui.](#)

## **12. IMPRESE AGRICOLE - Fissate le modalità attuative del Fondo per gli investimenti innovativi**

Il Ministero dello Sviluppo ha stabilito le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «**Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole**» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di **investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività**.

In particolare il **decreto 30 luglio 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021, stabilisce che le agevolazioni possono essere concesse alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Il fondo ha una dotazione iniziale di euro 5.000.000,00 per l'anno 2020, che saranno concessi nella forma di contributo a fondo perduto nel limite massimo di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.

I termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

## **13. BONUS SANIFICAZIONE - Domande per il credito d'imposta dal 14 ottobre al 4 novembre 2021**

**Dal 14 ottobre al 4 novembre 2021** sarà possibile presentare la domanda per accedere al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto "*Sostegni-bis*"), convertito dalla L. n. 106/2021.

Con il **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021, Prot. n. 191910/2021** è stato approvato il modello e sono state definite le modalità di accesso al nuovo credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.



I **beneficiari del credito d'imposta** sono gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali - compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti - e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Il credito spetta in misura **pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021**, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all'Agenzia l'ammontare delle spese ammissibili sostenute in questi tre mesi, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, del modello di domanda, delle istruzioni per la compilazione e delle specifiche tecniche clicca qui.](#)

#### **14. BONUS TERME 2021 - Incentivi per l'acquisto di servizi termali - Domande a partire dall' 8 novembre**

Con comunicato diffuso sul proprio sito istituzionale in data 1° ottobre, il Ministero dello sviluppo economico informa che:

- **a partire dalle ore 12:00 del 28 ottobre 2021 sarà online la piattaforma gestita da Invitalia** per consentire la registrazione degli stabilimenti termali che aderiranno al Bonus Terme,
- **a partire dall'8 novembre 2021 i cittadini potranno richiedere il contributo prenotando i servizi termali.**

Sono **53 milioni di euro** le risorse disponibili per il Bonus Terme che ha l'obiettivo di agevolare i cittadini nell'acquisto di servizi termali accreditati.

E' quanto stabilisce il **decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 1° luglio 2021** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 5 agosto 2021), con il quale è stata data attuazione al nuovo incentivo, previsto dall'articolo 29-bis del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020.

Il Bonus Terme si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.

Si tratta, in particolare, di un intervento che mira a sostenere un settore particolarmente colpito dall'emergenza Covid.

Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, che consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la normativa di riferimento, clicca qui.](#)

#### **15. CONTRIBUTO PER I NEGOZI CHE VENDONO PRODOTTI SFUSI O ALLA SPINA - Fissate le modalità operative - Attesa per l'avvio dell'apposita piattaforma**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, il **decreto del Ministero della transizione ecologica 22 settembre 2021**, recante "**Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina**".

A distanza di due anni dalla data di pubblicazione del D.L. n. 111 del 14 ottobre 2019 (c.d. "*Decreto Clima*"), che lo aveva istituito, sta per partire il bonus pensato per ridurre la produzione di imballaggi per alimenti e detersivi, destinato ai negozi che vendono prodotti alimentari e detersivi sfusi.

Secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 111/2019, convertito dalla L. n. 141/2019, al fine di **ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti**, agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detersivi, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano **esclusivamente la vendita di prodotti sfusi** è riconosciuto, in via sperimentale, un

**contributo economico a fondo perduto pari all'ammontare della spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno.**

Il contributo viene corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Condizione: che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.

Con il presente decreto vengono definite le **modalità per l'ottenimento del contributo in questione** e per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo.

Ai fini del riconoscimento del contributo economico a fondo perduto di cui al presente decreto in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le imprese interessate – non appena sarà predisposta l'apposita piattaforma informatica resa disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica – dovranno presentare apposita richiesta entro i seguenti termini:

- in relazione alle **spese sostenute nel 2020**, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della suddetta piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale;
- in relazione alle **spese sostenute nel 2021**, entro il 30 aprile 2022.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

## **16. PNRR E FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE - Fondo SIMEST al via dal 28 ottobre al 3 dicembre**

In apertura il **nuovo sportello Simest-PNRR** a supporto dei processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica delle PMI italiane.

**Dal 21 ottobre 2021**, le imprese che intendono partecipare alla nuova tornata di agevolazioni possono iniziare a precaricare le domande, mentre **dal 28 ottobre** sarà possibile inviare i moduli precaricati oppure compilare una nuova richiesta.

**Il portale resterà aperto fino al 3 dicembre 2021** salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse complessive disponibili, pari a **1,2 miliardi di euro**, di cui 480 milioni euro riservati alle PMI del Mezzogiorno.

Si potrà richiedere un finanziamento a **Tasso agevolato** con una quota a **Fondo Perduto fino al 25%**, nel limite di agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di Temporary Framework (subordinatamente alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea), e senza necessità di presentare garanzie.

Inoltre, le **PMI con sede operativa, da almeno 6 mesi, in una regione del Sud Italia** potranno richiedere una quota di co-finanziamento a fondo perduto più elevata, **fino a un massimo del 40%**, nel limite di agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di Temporary Framework.

Alle PMI del Sud Italia è inoltre **riservato il 40%** della dotazione complessiva del Fondo 394 (Riserva Sud), ossia **480 milioni di euro**.

**Il 28 ottobre alle ore 09.30 si aprirà il Portale operativo per la ricezione delle domande di finanziamento.**

LINK:

[Per maggiori informazioni, clicca qui.](#)

## **17. ACQUISTO PRIMA CASA - Agevolazioni per gli utenti under 36 - Dall'Agenzia delle Entrate le regole per usufruire dell'agevolazione**

Per i **giovani con meno di 36 anni e con ISEE fino a 40mila euro annui**, il D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito dalla L. n. 106/2021, ha previsto, all'articolo 64, commi dal 6 al 10, **l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'acquisto della prima casa.**

In caso di acquisto soggetto a IVA, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all'acquisto.

Esenti dall'imposta sostitutiva, inoltre, i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione delle abitazioni.

Le agevolazioni si applicano agli **atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022**.

Da tener presente che, per quanto riguarda il **limite d'età**, l'applicazione dell'agevolazione è limitata ai soggetti acquirenti che, nell'anno solare in cui viene stipulato l'atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d'età.

Quindi chi compra in ottobre 2021 e compie 36 anni nel dicembre 2021 non può avere l'agevolazione.

Per avercela occorrerebbe che il trentaseiesimo compleanno fosse nel 2022 o successivamente.

Confermata anche l'applicabilità dell'agevolazione per gli acquisti all'asta, già anticipata nella **risposta a interpello n. 653 del 4 ottobre 2021**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 12/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a interpello n. 653/2021 clicca qui.](#)

## **18. ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2021 - I chiarimenti del Ministero del lavoro - Domande entro il 2 novembre**

In seguito alle richieste di chiarimento dell'AdEPP (Associazione del Enti Previdenziali Privati), il **Ministero del Lavoro** e delle Politiche sociali, **con nota del 18 ottobre 2021**, ha fornito **indicazioni** specifiche su tre aspetti inerenti l'applicazione dell'**esonero parziale** dei **contributi previdenziali** (D.M. n. 82/2021):

- **L'esonero deve essere concesso unicamente per i mesi privi di altra copertura previdenziale.** Per chi è iscritto oltre che a Cassa, alle gestioni INPS o ad altre Casse, l'importo spettante dovrà essere riproporzionato in ragione dei mesi di iscrizione non coincidenti.
- Per chi ha **iniziato l'attività nel corso del 2019** e conseguentemente, per lo stesso anno, ha svolto l'attività per un periodo inferiore a 12 mesi; la verifica del calo di fatturato dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, dovrà avvenire sulla base **dell'importo medio mensile relativo ai soli mesi di attività** delle due annualità.
- Il **contributo di maternità**, considerata la sua natura obbligatoria e la mancanza di una espressa esclusione normativa, **rientra tra i contributi oggetto di possibile esonero**.

Con l'occasione, il Ministero ha comunicato che il termine del 31 ottobre 2021, fissato sia per l'inoltro dell'istanza di esonero parziale che per i versamenti da effettuare ai fini della regolarità contributiva, deve intendersi **prorogato al 2 novembre, primo giorno utile non festivo**.

Per poter versare i contributi con scadenza 31 ottobre 2021, si potrà **utilizzare il sistema di pagamento PagoPA, in luogo del MAV**.

Ricordiamo che l'INSP, con la **circolare n. 124 del 6 agosto 2021**, ha precisato, per ogni categoria di lavoratori interessati, i requisiti e le indicazioni per usufruire del beneficio.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 124/2021, clicca qui.](#)

## **19. AGID - Approvate le LINEE GUIDA SULL'INTEROPERABILITA' TECNICA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Con **determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021**, L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha approvato:

- le **"Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici"** e
- le **"Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni"**.

Le **prime** si focalizzano sulle tecnologie e le loro modalità di utilizzo al fine di garantire la sicurezza delle transazioni digitali realizzate tra e verso le pubbliche amministrazioni che utilizzano le *application programming interface* (API) tramite rete di collegamento informatica e contribuiscono alla definizione del modello di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni (ModI).

Le **secondo** individuano le tecnologie e gli standard che le Pubbliche Amministrazioni devono tenere in considerazione durante la realizzazione dei propri sistemi informatici, al fine di permettere il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché tra queste e i sistemi dell'Unione Europea, con i gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.

Entrambe le Linee Guida sono destinate ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD, e precisamente:

a) alle **pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) ai **gestori di servizi pubblici**, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) alle **società a controllo pubblico**, escluse le società quotate.

Le Linee Guida sono, altresì, rivolte ai **soggetti privati che devono interoperare con la Pubblica Amministrazione** per fruire di dati e/o servizi tramite sistemi informatici.

Della pubblicazione delle Linee Guida in questione è stato dato avviso con un **comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 247 del 15 ottobre 2021**.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida adottate con la determinazione n. 547/20231, clicca qui.](#)

## **20. ISCRO PER PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'INPS - Domande entro il 31 ottobre**

Il **31 ottobre 2021** è il termine ultimo per la presentazione telematica delle domande di ISCRO 2021 da parte degli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

L'Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa è riconosciuta ai titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS che hanno subito perdite del 50% rispetto ai tre anni anteriori all'anno precedente alla domanda e con reddito inferiore a 8.145 euro.

Si ricorda che **per il triennio 2021-2023**, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, (*Legge di bilancio 2021*) ha disposto, all'articolo 1, commi 386 - 400, l'istituzione, in via sperimentale della nuova **Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)**, disciplinata dalla circolare INPS n.-94 del 30 giugno 2021.

L'indennità è destinata ai **liberi professionisti**, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione Separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all'esercizio di arti e professioni e **può essere richiesta una sola volta nel triennio** a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità.

Con messaggio 22 settembre 2021, n. 3180 l'INPS ha fornito le istruzioni per la **presentazione della domanda di riesame** da parte dei richiedenti la cui istanza sia stata respinta per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Si ricorda, che **presupposto per l'accesso all'indennità ISCRO è l'iscrizione alla Gestione separata**. Pertanto è necessario, per la fruizione dell'indennità, che i potenziali destinatari della stessa, prima della presentazione dell'istanza di riesame, abbiano proceduto alla formale iscrizione, con le consuete modalità, alla predetta gestione.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 94/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 3180/2021 clicca qui.](#)

## **21. APPROVATI I MODELLI DI COMUNICAZIONE DEI DATI concernenti il credito d'imposta formazione, ricerca e sviluppo e beni strumentali 4.0.**

Con **tre decreti direttoriali del 6 ottobre 2021**, pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, sono stati approvati i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti:

- 1) l'applicazione del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la **trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0**, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al decreto 4 maggio 2018 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 2) l'applicazione del credito d'imposta per gli **investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica**, di cui ai commi 200, 201 e 202, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come definite dal decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello sviluppo economico;
- 3) l'applicazione del credito d'imposta per gli **investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese**, di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

LINK:

[Per consultare il testo del primo decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del secondo decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del terzo decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul credito d'imposta formazione 4.0. clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul credito d'imposta ricerca e sviluppo clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul credito d'imposta beni strumentali clicca qui.](#)

## **22. BANDO ISI 2020 - Dal 21 ottobre al via la registrazione per partecipare al click day dell'11 novembre**

**Il click day per il bando INAIL 2019-2020 emanato lo scorso novembre 2020 è stato fissato per l' 11 novembre prossimo.**

Le imprese partecipanti al bando INAIL ISI 2020, ossia quelle che entro lo scorso 15 luglio hanno salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo, dal 21 ottobre 2021 possono iniziare la registrazione del soggetto che materialmente effettuerà l'invio della domanda il giorno del click day.

Da segnalare l'importante novità: al fine di evitare gli invii multipli automatizzati che recentemente avevano creato irregolarità e difficoltà di gestione, l'invio potrà essere fatto da un solo soggetto.

L'avviso INAIL prevede i seguenti step:

- **dal 14 ottobre al 9 novembre** accesso allo sportello e registrazione;
- **11 novembre** invio della domanda;
- Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico: pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori.

Sulla base dell'ordine cronologico definitivo INAIL assegnerà i 211 milioni a disposizione.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

### **23. BONUS RESTAURO PER IMMOBILI STORICI E ARTISTICI - In arrivo il decreto attuativo**

E' in arrivo un decreto che prevede, in attuazione dell'art. 65-bis del D.L. n. 73/2021 (c.d. "*Decreto Sostegni bis*"), convertito dalla L. n. 106/2021, un **credito d'imposta del 50% a valere sulle opere di restauro e altri investimenti conservativi effettuati nel 2021 e nel 2022.**

Tale norma ha infatti istituito il **Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico** soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

Pertanto, alle persone fisiche, che detengono, al di fuori dell'esercizio di impresa, gli immobili di interesse storico e artistico, tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), sarà riconosciuto un **credito di imposta** per le spese sostenute nel 2021 e nel 2022 per la manutenzione, la protezione ed il restauro di tali immobili.

Sono ammissibili al bonus le spese per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50% degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del credito di 100.000 euro.

Per far fronte agli oneri della misura, presso il Ministero della Cultura sarà istituito un Fondo con una dotazione di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.**

Il credito di imposta sarà riconosciuto **nella misura massima del 50%** e sarà utilizzabile in compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).

L'agevolazione non potrà essere cumulata con altri contributi o finanziamenti, né con la detrazione del 22%, prevista dal Testo unico sulle imposte sui redditi, per le spese sostenute dei soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati (art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR).

Il bonus potrà anche essere ceduto, anche solo in parte, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari.

**Le domande andranno presentate nel mese di febbraio**, per vi lavori chiusi l'anno precedente, per cui, **entro il 28 febbraio 2022 andranno presentate le domande per i lavori effettuati nel 2021.** L'invio dovrà avvenire **esclusivamente in via telematica.**

Con decreto attuativo del Ministro della cultura saranno stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso alle sue risorse.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

### **24. RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - Disciplinata la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale - In attesa di provvedimenti attuativi**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021, il **decreto del Ministero della Transizione Ecologica 25 agosto 2021**, che disciplina, in attuazione della Legge n. 126/2020, la **concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti.**

Il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari (insieme di imprese e professionisti) un **contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili**, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis (art. 7).

Nel corso dell'intero periodo di operatività dell'intervento, ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.

Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell'intervento e all'erogazione del contributo di cui al presente decreto, il Ministero si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, di **Invitalia.**

Con successivi provvedimenti del Ministero saranno definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione.



LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

## **25. ARRIVA IL "BUONO VEICOLI SICURI" per i veicoli sottoposti a revisione dal 1° novembre e per i successivi tre anni**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, il **decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 24 settembre 2021**, con il quale sono state fissate le modalità di concessione del contributo per la revisione dei veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. «**bonus veicoli sicuri**»).

Premettiamo che la legge di bilancio 2021 ha previsto un aggiornamento della tariffa prevista per le revisioni dei veicoli a motore che sarebbe dovuto essere operativo a partire dal 30 gennaio 2021, ma la mancanza del decreto attuativo da parte del Ministero dei Trasporti ha portato ad una proroga del termine.

Solo con il **decreto n. 317 dell'8 agosto 2021** del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata modificata la tariffa applicabile alle operazioni di revisione dei veicoli a motore, aumentandola di nove euro e novantacinque centesimi.

Tale aumento scatterà **a decorrere dal 1° novembre 2021**.

Il prezzo della revisione **sarà più alto di 9,95 euro**, al netto di IVA e altre spese: gli automobilisti pagheranno **54,95 euro** se eseguiranno il controllo **presso le officine della Motorizzazione Civile** (contro i 45 euro ancora in vigore) o **79,02 euro** se lo effettueranno **presso un Centro privato autorizzato** (ad oggi è di 66,8 euro).

Con l'entrata in vigore del nuovo **decreto del 24 settembre 2021** (c.d. «bonus veicoli sicuri»), viene disposta l'esenzione dall'aumento alla prima revisione effettuata entro la fine del 2023.

In sostanza, a titolo di misura compensativa del previsto aumento - in applicazione di quanto disposto dal comma 706 dell'art. 1 della L. n. 178/2020 - **per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto appena emanato**, viene riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione.

Il contributo - **pari a 9,95 euro** - viene erogato in favore dei proprietari di veicoli a motore che, dal 1° novembre 2021 e per i successivi tre anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione di cui all'art. 80, comma 8, del Codice della strada.

Il buono può essere riconosciuto **per un solo veicolo a motore e per una sola volta**.

Per accedere al contributo, il richiedente, previa **registrazione sulla piattaforma informatica** «Buono veicoli sicuri» accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, presenta **istanza** compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa.

La piattaforma entrerà in esercizio non prima del 22 dicembre 2021 (dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale).

L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui il soggetto richiedente attesta e comunica quanto segue:

*a) il numero di targa del veicolo sottoposto alle operazioni di revisione di cui all'art. 80 del Codice della strada, intestato al richiedente il rimborso o alla società nel caso in cui il richiedente è incaricato dalla società stessa;*

*b) la data dell'operazione di revisione;*

*c) il codice IBAN per l'accredito del rimborso;*

*d) cognome e nome dell'intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente o con la denominazione sociale in caso di incaricato di società;*

*e) l'indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all'erogazione del rimborso.*

L'applicazione prevede il rilascio di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.

Gestore delle liquidazioni dei rimborsi richiesti sarà **CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.**

La piattaforma cui si registrano richiedenti ed attraverso la quale vengono presentate le istanze di rimborso sarà gestita da **SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **26. CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO - Online sul sito del Ministero della Giustizia due nuove guide sul divieto di discriminazione e libertà di espressione**

Sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia sono state pubblicate **due nuove Guide alla Convenzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sui "diritti dell'uomo" con il divieto di discriminazione e con la libertà di espressione.**

Si tratta di guide giurisprudenziali, «selezionate, tradotte e aggiornate dalla Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG), al fine di informare i professionisti del diritto in merito alle principali sentenze e decisioni pronunciate dalla Corte di Strasburgo».

Nello specifico, le Guide trattano:

- **l'articolo 14 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 12**, che sancisce «la tutela dalla discriminazione nel godimento dei diritti previsti dalla Convenzione»: il **principio di non discriminazione**, insieme al principio dello stato di diritto e ai valori di tolleranza e pace sociale, costituisce il fondamento della Convenzione, la cui tutela è completata dall'articolo 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione, che vieta in maniera più generale la discriminazione nel godimento dei diritti previsti dalla legge;
- **l'articolo 10 della Convenzione**, che tutela la **"libertà di espressione"** considerata «indissociabile dalla democrazia» e «sancita da un certo numero di strumenti nazionali, europei e internazionali e regionali che promuovono questo sistema politico riconosciuto come l'unico in grado di garantire la protezione dei diritti umani»: la libertà di espressione, pertanto, costituisce «uno dei fondamenti di una società democratica, condizione essenziale del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno considerata».

LINK:

[Per consultare il testo della Guida articolo 10 CEDU – Libertà di espressione, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Guida degli articoli 14 CEDU e 1 Protocollo n. 12 – Divieto di discriminazione, clicca qui.](#)

## **27. SRL - ANCHE IL FALLITO PUO' ESSERE AMMINISTRATORE**

Il fallito può essere amministratore di una s.r.l., dal momento che per tale tipologia di società, non sono regolamentate le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori né vi è un rinvio alle norme dettate per la società per azioni dall'art. 2382 Codice civile (disciplina delle SpA).

Tuttavia è possibile inserire delle preclusioni nelle clausole dello statuto.

Questo è quanto stabilito dalla **Cassazione civile, Sez. I, con l'ordinanza n. 25050/2021 depositata il 16 settembre 2021.**

Nella versione originaria del Codice civile, la società a responsabilità limitata era stata concepita come una sorta di «piccola società per azioni»: e così organizzata a mo' di ricalco di questo modello normativo, con l'aggiuntivo apporto di semplificazioni e varianti.

Con la riforma del 2003, **il rapporto tra i due tipi societari è assai mutato** (di avvenuta «divaricazione» tra i due modelli parla, tra le altre, la decisione di Cass., 8 agosto 2014, n. 13013).

Secondo la spiegazione fornita dalla Relazione allo schema della normativa riformata (come poi divenuto D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), l'introdotta disciplina della s.r.l. «*muove nella direzione di una integrale revisione del relativo modello, intendendo «offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa e accentuata elasticità e che, imperniato fundamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito delle piccole e medie imprese».*

Posti questi rilievi di base – si legge nell'ordinanza - la linea differenziale che oggi corre tra il modello della S.p.a. e quello della S.r.l. risulta pienamente giustificare la previsione di **non coincidenti normative in ordine alle cause di ineleggibilità** (e decadenza) dei soggetti destinati a gestire le due diverse forme organizzative dell'attività di impresa.

Quali che siano le ragioni che sorreggono oggi un divieto generale di amministrazione della S.p.a. per i falliti (come divieto che prescinde, cioè, dalle specifiche connotazioni che vengano nel concreto a caratterizzare l'esercizio di attività di impresa in forma di s.p.a.), resta comunque fermo che queste si attagliano a un modello operativo che è istituzionalmente **destinato per le imprese di dimensione notevole** e che vuol essere provvisto di una disciplina tendenzialmente «rigida», senza lasciare particolari margini di «adattamento» agli intendimenti e bisogni concreti delle persone dei soci.

Per contro, il **modello attuale della S.r.l.** appare in sé aperto e disponibile ad accogliere la «considerazione» delle persone che (in uno o in un altro modo) partecipano alla relativa impresa, come pure dei rapporti interpersonali che in proposito vengano a svolgersi. E quindi **anche a consentire il reinserimento nell'attività imprenditoriale delle persone dichiarate fallite** ovvero a mantenerne la posizione pure per il caso in cui queste vengano (nel futuro) dichiarate fallite: sia come soci, sia pure - e anche distintamente - come amministratori.

Ciò posto, resta ancora da aggiungere - per la miglior completezza dell'esposizione - che l'elasticità del tipo della S.r.l. senz'altro **consente l'introduzione di apposite clausole statutarie che predispongano delle particolari cause di ineleggibilità e/o decadenza per gli amministratori della società.**

Così come pure consente, secondo i termini segnati dalla norma dell'art. 2473-bis cod. civ., di **introdurre delle «specifiche ipotesi» di esclusione dei soci per «giusta causa»:** e, tra queste, pure quella legata all'eventuale fallimento di uno dei componenti della compagine sociale.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 25050/2021, clicca qui.](#)

## **28. FALLIMENTO - La Corte di Cassazione torna sulla fallibilità delle società cooperative ONLUS**

**E' assoggettabile a fallimento ed a liquidazione coatta amministrativa una società cooperativa che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità ("lucro oggettivo"), non rilevando l'eventuale possesso della qualifica di ONLUS ai sensi della disciplina speciale di natura puramente fiscale di cui al D.Lgs. 460 del 1997.**

Né, sotto diverso profilo, hanno rilievo ai fini della verifica sulla natura commerciale dell'ente le valutazioni ed i pareri rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito dell'attività di vigilanza, essendo tale accertamento demandato in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 29245 del 20 ottobre 2021**, con la quale ha respinto il ricorso di una cooperativa che aveva l'appalto per una serie di servizi a strutture sanitarie per anziani, gestite da una SRL.

Proprio su istanza di quest'ultima società creditrice, il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della ONLUS, **considerando la cooperativa "imprenditore commerciale" e bocciando, al contempo, come non vincolante il parere del Ministero dello sviluppo economico secondo il quale la ONLUS non poteva fallire.**

La cooperativa si era appellata all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, sulla disciplina fiscale degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Norma che consente di perseguire lo scopo sociale mutualistico anche con attività tipicamente di contenuto economico svolte a favore di terzi.

La Corte d'appello ha fornito una corretta ricostruzione esegetica delle norme, in particolare l'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 ancora per poco vigente, cui la ricorrente mira impropriamente ad attribuire rilevanza civilistica, per escludere la propria fallibilità, nonostante si tratti chiaramente di una **normativa speciale, di carattere fiscale** - intitolata «*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*» e peraltro di stretta interpretazione in quanto introduttiva di agevolazioni tributarie **nel cui ambito di applicazione non rientra affatto la disciplina circa la assoggettabilità o meno a fallimento degli enti.**

In effetti, la qualifica di "ONLUS" è una **mera categoria fiscale** - destinata a scomparire con la riforma di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche (Codice del Terzo Settore) - tanto che il relativo acronimo (che verrà ora sostituito da "ETS", Ente del terzo settore) veniva semplicemente

aggiunto alle varie tipologie di enti (associazioni, fondazioni, società cooperative ecc.) legittimati ad assumere quella ulteriore caratterizzazione per finalità fiscali.

Per i giudici è, dunque, irrilevante la qualifica di ONLUS, attribuita in base all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Si tratta di una **norma speciale di carattere esclusivamente fiscale che non integra il Codice civile**, articolo 2545-terdecies, secondo il quale:

*"1. In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale.*

*2. La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento".*

Esclusa, dunque, ogni rilevanza della qualifica di ONLUS - per la portata meramente fiscale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 460/1997 - non resta che **applicare la normativa generale sui presupposti di fallibilità delle imprese commerciali** ex art. 2195 c.c.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in applicazione dei seguenti principi di diritto:

1. E' assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2545-terdecies cod. civ., 2082 cod. civ. e 1, L.F., una società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo), senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, trattandosi di **norma speciale di carattere fiscale** che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dal secondo comma dell'articolo 2545-terdecies cod. civ.

2. L'accertamento della natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, **compete all'autorità giudiziaria**, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge.

La decisione in esame **traccia il confine netto tra la normativa speciale fiscale e quella civilistica** affermando chiaramente la prevalenza della natura oggettivamente imprenditoriale dell'attività.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 29245/2021, clicca qui.](#)

## **29. INTERNET - OPZIONI "A TARIFFA ZERO" DELLE COMPAGNIE TELEFONICHE - Per la Corte di Giustizia Europea sono incompatibili con il diritto UE**

In **tre distinte cause**, la Corte di Giustizia ha dichiarato **incompatibili con il diritto Ue le opzioni a "tariffa zero"** (tariffarie supplementari gratuite) proposte da talune compagnie di telecomunicazioni (Vodafone e Telekom Deutschland) per consentire ai clienti di usare servizi di imprese partner (download di dati) senza detrarre il volume di dati consumato utilizzando questi servizi dal volume di dati del piano tariffario di base.

Sono **del 2 settembre 2021**, le **tre pronunce** con cui la **Corte di giustizia dell'Unione europea** si è pronunciata sulla compatibilità delle opzioni c.d. a **"tariffa zero"** - proposte da talune compagnie di telecomunicazioni (Vodafone e Telekom Deutschland) - con il diritto dell'Unione e, in particolare, con il Regolamento (UE) n. 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta, e il Regolamento (UE) n. 531/2012, relativo al roaming sulle reti mobili.

Un'opzione tariffaria cosiddetta a «tariffa zero» è una pratica commerciale mediante la quale un fornitore di servizi di accesso a Internet applica una «tariffa zero» o più vantaggiosa, a tutto o a una parte del traffico di dati associato a un'applicazione o a una categoria di applicazioni specifiche, proposte da partner di detto fornitore di servizi di accesso.

Mentre in linea generale l'utilizzo di servizi mediante l'accesso ad Internet comporta il consumo del volume di dati che il piano tariffario mette a disposizione dell'utente, **i dati utilizzati per i servizi compresi nell'opzione a "tariffa zero" non sono detratti dal volume di dati nel piano tariffario di base.**

Una siffatta opzione, proposta nell'ambito di piani tariffari limitati, integra il piano tariffario di base e consente così ai fornitori di servizi di accesso a Internet di accrescere l'attrattiva della loro offerta.

Nella **causa C-854/19**, infatti, è stato rilevato che la "tariffa zero" **esclude illegittimamente il roaming**: l'offerta è vantaggiosa solo in apparenza perché, se si va all'estero, il volume di dati consumato per questo utilizzo viene detratto dal piano tariffario di base.

Nella **causa C-5/20**, è stata rilevata **l'illegittimità della clausola standardizzata**, inserita nelle opzioni generali, in base alla quale la detrazione dei dati del piano "a tariffa zero" scatta se il consumo di dati avviene tramite una condivisione della connessione (punto di accesso senza fili o "hotspot").

Nella **causa C-34/20**, si è visto che se, da un lato, l'opzione tariffaria consente di non detrarre il volume di dati consumato mediante lo streaming audio e video, fornito da partner di contenuti della Telekom, dal volume di dati compreso nel piano tariffario di base, dall'altro lato, con l'attivazione di tale opzione, il cliente finale accetta una limitazione della larghezza di banda a un massimo di 1,7 Mbit/s per lo streaming video, indipendentemente dal fatto che si tratti di streaming video fornito da partner di contenuti o da altri fornitori.

I tre casi esaminati dalla Corte sono caratterizzati, rispettivamente, dal fatto che l'attivazione dell'opzione a "tariffa zero" comporta:

a) una **limitazione dell'utilizzo in roaming**. L'opzione è valida solo nel territorio nazionale e, dunque, all'estero il volume di dati consumato per l'utilizzo dei servizi di imprese partner è detratto dal volume di dati compreso nel piano tariffario di base.

b) una **limitazione della larghezza di banda per lo streaming video**;

c) una **limitazione della condivisione della connessione** (c.d. *tethering*). L'opzione a "tariffa zero" non trova applicazione con riferimento al consumo di dati in *tethering* e, dunque, i dati utilizzati per l'accesso ai servizi compresi nell'opzione sono comunque decurtati dal volume di dati del piano base, se l'accesso ai servizi avviene con condivisione della connessione;

Secondo i giudici Ue, le opzioni "a tariffa zero", così concepite, **violano l'obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico**.

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato stampa della Corte di Giustizia UE e scaricare il testo delle tre sentenze clicca qui.](#)

### **30. PASSWORD - I Suggerimenti del Garante Privacy per sceglierle e conservarle in modo sicuro**

L'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un **vademecum** con diversi consigli in merito **alla scelta e alla conservazione delle password utilizzate per accedere ai servizi online**.

Il Garante per la protezione dei dati personali non interviene solo per verificare il rispetto della normativa sulla privacy, ma tra i suoi compiti rientra anche l'attività di **educazione digitale di base**.

Per questo motivo, l'Autorità ha pubblicato una nuova scheda con consigli di base **«per impostare password sicure e gestirle in modo accorto»**.

Il vademecum spiega, ad esempio, come scegliere una buona password, come gestire tutte quelle che fanno parte della nostra vita quotidiana (da quelle per accedere ai dispositivi a quelle per i vari servizi di e-mail, acquisto online, ecc.) e come conservarle in modo che non siano facile preda di eventuali malintenzionati.

La prima linea di difesa dei nostri dati personali è sempre la **consapevolezza su come gestiamo, conserviamo ed eventualmente diffondiamo le informazioni che ci riguardano**.

Nello specifico, il *vademecum* spiega che una buona password:

- deve essere abbastanza lunga (almeno 8 caratteri);
- deve contenere lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali;
- non deve contenere riferimenti personali (nome, cognome, data di nascita, ecc.) o riferimenti al nome utente;
- non deve contenere parole intese di uso comune o "camuffate" per renderle meno comuni (ad esempio caf-f3 invece di caffè);
- dovrebbe essere cambiata spesso, soprattutto per gli account più importanti (email, e-banking, social network, ecc.).

Il Garante suggerisce inoltre di non usare la stessa password per più account e di **non scegliere password già utilizzate in passato**.

LINK:

[Per consultare il testo del Vademecum clicca qui.](#)

## **31. PICCOLI COMUNI - PRESENTATO IL PROGETTO "P.I.C.C.O.L.I."**

Quarantadue milioni di euro in 41 mesi per rafforzare la capacità amministrativa dei piccoli Comuni italiani.

Il **21 ottobre a Roma**, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, si è tenuta la presentazione del Progetto "**P.I.C.C.O.L.I. - Piani di intervento per le competenze, la capacità organizzativa e l'innovazione locale**", iniziativa realizzata nell'ambito del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020.

Il progetto del Dipartimento della funzione pubblica, che affida ad ANCI la competenza nazionale per la progettazione partecipata e l'affiancamento alle amministrazioni locali, è stato illustrato dal ministro per la Pubblica amministrazione **Renato Brunetta** e dal presidente dell'ANCI e sindaco di Bari **Antonio Decaro**.

Le attività del progetto si sostanzieranno in azioni per il rafforzamento delle capacità organizzative e del personale dei piccoli Comuni, per l'adeguamento alle dinamiche di innovazione e di trasformazione digitale e per la crescita della programmazione e della gestione dell'amministrazione del territorio e dello sviluppo locale.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le slides illustrative clicca qui.](#)

## **Altre notizie in breve**

### **1) CESSIONE TFR e TFS - NUOVA PROCEDURA ONLINE**

Con il **messaggio n. 3436 del 12 ottobre 2021**, l'INPS ha reso noto che è stata approntata una nuova funzionalità telematica destinata ai pubblici dipendenti che devono presentare domanda di cessione ordinaria o agevolata del TFR o del TFS.

La nuova procedura, più snella e agile nelle sue modalità di compilazione, consente anche una più rapida gestione delle pratiche da parte degli uffici preposti.

La nuova modalità di domanda di quantificazione del TFR e del TFS è stata progettata in ottica *UX design*, con l'obiettivo di richiedere ai cittadini solo informazioni che non siano già in possesso dell'Istituto, riducendo l'onere a carico dell'utente, facilitando e modernizzando il processo di inoltro e velocizzando i tempi di risposta in fase di istruttoria.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 3436/2021, clicca qui.](#)

### **2) FORMAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI - FIRMATO PROTOCOLLO D'INTESA TRA FUNZIONE PUBBLICA E SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA**

Il **Ministro per la Pubblica Amministrazione**, On. Prof. Renato Brunetta, e la Rettore della **Sapienza Università di Roma**, Prof.ssa Antonella Polimeni, hanno firmato, in data 13 ottobre 2021, un Protocollo d'intesa per definire un **piano strategico unico formativo finalizzato al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale pubblico**.

L'intesa con l'ateneo romano ha validità triennale e rappresenta la prima attuazione del Protocollo Funzione Pubblica – Ministero Università e Ricerca (MUR) per il rafforzamento delle competenze dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, siglato il 7 ottobre scorso dai Ministri Brunetta e Maria Cristina Messa.

Il prossimo passo sarà la costituzione di una cabina di regia costituita da 8 membri provenienti dal Dipartimento della Funzione pubblica, dalla Sapienza, ma anche dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e da Formez PA, per applicare il Protocollo e monitorare le attività previste.

LINK:

[Per maggiori informazione per scaricare il testo del protocollo d'intesa, clicca qui.](#)



### 3) OLII LUBRIFICANTI - DAL 1° NOVEMBRE CONTRIBUTO AL CONOU DI 110,00 EURO PER TONNELLATA

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la **circolare n. 37 del 19 ottobre 2021** sugli oli lubrificanti – Variazione del contributo.

Con la Circolare è stato reso noto che il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (CONOU), in persona del suo Presidente, ha comunicato, in data 12 ottobre 2021, che l'Assemblea del medesimo Consorzio ha ratificato il nuovo valore del contributo sugli oli lubrificanti dovuto ai sensi dell'art. 236, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, nella misura di 110,00 euro per tonnellata con decorrenza dal 1° novembre 2021.

Tale importo dovrà essere corrisposto al Consorzio sulle immissioni in consumo e/o importazioni di oli lubrificanti che avverranno a partire dal 1° novembre 2021, mediante versamento sul conto, intestato al Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare, clicca qui.](#)

### 4) RICOSTITUITA LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

Con **decreto ministeriale del 19 ottobre 2021**, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, è stata ricostituita la Commissione Centrale per le Cooperative, di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 78 del 14 maggio 2007.

La durata della Commissione Centrale per le Cooperative è stabilita, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 78/2007, in un **triennio** a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 luglio 2021.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

### 5) Greenpass50+ - IL SERVIZIO ONLINE DI VERIFICA PER AZIENDE OLTRE I 50 DIPENDENTI

Con il **messaggio 3589 del 21 ottobre 2021** l'INPS ha comunicato che è stato reso disponibile il **servizio di verifica automatizzata delle certificazioni verdi riservato alle imprese con oltre 50 dipendenti**, realizzato in collaborazione con il Ministero della Salute e SOGEI.

Si chiama **Green pass 50+** ed è raggiungibile sul portale istituzionale dell'INPS selezionando > Prestazioni e Servizi > Servizi, nell'elenco alfabetico dei servizi alla lettera "G", oppure All'interno della scheda prestazione "Accesso ai servizi per aziende e consulenti", nell'elenco alfabetico alla lettera "A"

L'istituto spiega che il servizio, preannunciato nel D.P.C.M. del 14 ottobre 2021, è **dedicato a tutti i datori di lavoro, sia pubblici** (non aderenti a NoiPA) **che privati con più di 50 dipendenti** e consente di richiedere tramite INPS alla Piattaforma Nazionale DGC che gestisce le certificazioni verdi, la **verifica automatizzata del Certificato dei propri dipendenti, identificati attraverso il loro codice fiscale**, già presente nelle banche dati dell'istituto.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere al servizio, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 3589/2021, clicca qui.](#)

### 6) IMPRESE DI AUTOTRASPORTO - FISSATE LE QUOTE PER L'ANNO 2022

Con **delibera n. n. 5/2021**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ha disposto che **entro il 31 dicembre 2021**, le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2021, debbono corrispondere, per l'annualità 2022, la quota stabilita nelle seguenti misure:

- Una **quota fissa di iscrizione** dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00;
- Una **ulteriore quota** (in aggiunta a quella precedente) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto;
- Una **ulteriore quota** (in aggiunta a quelle precedenti) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare, come stabilite all'articolo 2 della stessa delibera.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

### 7) GASOLIO AUTOTRAZIONE 3° TRIMESTRE 2021 - ISTANZA DI RIMBORSO ENTRO IL 2 NOVEMBRE

**Entro il 2 novembre 2021** è possibile presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente le istanze di rimborso "Accise Gasolio" utilizzato per autotrazione nel 3° trimestre 2021 (1° luglio – 30 settembre 2021).

Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con **Nota del 28 settembre 2021, n. 357045**.

L'entità del beneficio è pari a: **0,21418 euro per litro** di gasolio consumato per autotrazione nel periodo tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2021 (3° trimestre).

**Possano beneficiare** di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico **pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 5 e seguenti**, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.

A decorrere **dal 1° gennaio 2021 sono esclusi** dal rimborso i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria **Euro 4 o inferiore**.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota e del modello di dichiarazione clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dall' 11 al 23 Ottobre 2021)**

**1) D.P.C.M. 23 settembre 2021:** Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 12 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Decreto 8 ottobre 2021:** Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 13 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) D.P.C.M. 12 ottobre 2021:** Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale. (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero dell'Interno - Decreto 16 settembre 2021:** Modifiche e integrazioni al decreto 7 gennaio 2013, recante: «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive». (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 30 luglio 2021:** Modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività. (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero dell'interno - Decreto 8 ottobre 2021:** Definizione dei requisiti per l'assegnazione e delle modalità di erogazione del riparto del fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 15 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 17 agosto 2021:** Assegnazione delle risorse alle città portuali per le mancate entrate in conseguenza del calo del traffico crocieristico a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 16 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Legge 14 ottobre 2021, n. 144:** Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 18 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 117/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**9) Legge Costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1:** Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge costituzionale clicca qui.](#)

**10) Ministero della transizione ecologica - Decreto 25 agosto 2021:** Erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES). (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146:** Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 146/2021 clicca qui.](#)

**12) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 24 settembre 2021:** Modalità di concessione del contributo per la revisione dei veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. «bonus veicoli sicuri»). (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**13) Legge 21 ottobre 2021, n. 147:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 118/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**14) Ministero della transizione ecologica - Decreto 22 settembre 2021:** Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina. (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**15) Ministero della transizione ecologica - Decreto 27 settembre 2021:** Erogazione del bonus idrico. (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**16) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 19 ottobre 2021:** Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2022. (Delibera n. 5/2021). (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dall' 11 al 23 Ottobre 2021)**

**1) Regolamento delegato (UE) 2021/1833 della Commissione del 14 luglio 2021** che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale a livello di gruppo. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 372 del 20 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**2) Regolamento ONU N. 129 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (DARB) utilizzati a bordo dei veicoli a motore [2021/1806].** (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 375 del 22 ottobre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)